

3.

LE EMOZIONI NEGATE

IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI
NELLE NORMATIVE SULLA TUTELA, LA PROTEZIONE
E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NON UMANI
IN EUROPA ¹

Paola Sobbrío

doi: 10.7359/663-2013-sobb

psobbrio@hotmail.com

3.1. INTRODUZIONE. IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NON UMANI IN EUROPA

Nel 1960 il Consiglio d'Europa ha promosso accordi internazionali volti alla tutela del benessere animale. Nel 1976 è stata firmata la Convenzione Europea per la protezione degli animali negli allevamenti seguita subito dopo, nel 1978, dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale. Dal 1980 la Comunità Europea, oggi Unione Europea, ha elaborato una serie di direttive e regolamenti il cui scopo è di proteggere gli animali non umani utilizzati per i fini più svariati (cibo, pellicce, sperimentazione, da compagnia), sia a livello orizzontale che verticale. La Comunità Europea ha definito gli animali non umani 'esseri viventi' già a partire dal Trattato di Amsterdam sottoscritto nel 1997 e l'Unione Europea l'ha ribadito nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) all'art. 13. Nonostante ciò, definire gli animali non umani come esseri senzienti appare essere più una strategia per proteggere gli animali umani che quelli non umani.

Sia le normative europee che i numerosi documenti dei gruppi di lavoro in seno alla Commissione Europea depongono in questo senso. La connessione tra benessere animale e benessere umano è particolarmente evidente sia nel caso delle normative sugli animali da reddito sia in quella

¹ Il presente contributo rappresenta una versione rivisitata e tradotta di P. Sobbrío, 'The Relationship between Humans and Other Animals in European Animal Welfare Legislation' (2013), in *Relations. Beyond Anthropocentrism. Inside the Emotional Lives of Non-human Animals: Part I*, Vol. 1, n° 1 (2013), pp. 33-46.

sugli animali oggetto di sperimentazione. Lo stretto rapporto esistente tra benessere animale, salute animale e produttività, o risultati clinici più attendibili, sono le ragioni più comuni, e anche più palesi e dichiarate, alla base della promozione della tutela del benessere animale. Per esempio, la FAO spiega in un suo recente rapporto come alcune misure volte ad assicurare una migliore qualità di vita agli animali non umani sono necessarie al fine di prevenire e ridurre ferite agli animali, decessi e inoltre per migliorare la qualità della carne e per evitare perdite nella produzione².

Questo nesso è stato sottolineato anche nei Reports del progetto 'Welfare Quality®'³. La ricerca condotta da questo gruppo di lavoro enfatizza l'importanza del benessere animale per i consumatori europei che mettono in correlazione la salubrità dell'alimento che consumano con il benessere dell'animale da cui proviene⁴. Anche l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA) nella brochure *La scienza a tutela dei consumatori. Dai campi alla tavola* ha messo in risalto come la prevenzione delle malattie zoonotiche (circa il 75 % delle nuove malattie che colpiscono gli umani sono originate da animali o da prodotti di origine animale) possono essere in parte combattute attraverso un miglioramento delle condizioni di vita degli animali in modo da garantirgli un maggior benessere⁵.

Più recentemente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione Europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015⁶ nella sua introduzione ricorda che «L'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione di alcune politiche dell'UE, si tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali». La strategia ha adottato un nuovo slogan «Ciascuno è responsabile». Questo slogan è indicativo delle diverse iniziative

² Cfr. D. Fraser *et al.*, *Capacity Building to Implement Good Animal Welfare Practices Report of the Fao Expert Meeting - Fao Headquarters (Rome) 30 September - 3 October 2008*, Rome, Italy, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009.

³ Cfr. Welfare Quality®, *Project Overview*, <http://www.welfarequality.net/everyone/26536/5/0/22>.

⁴ «The fact that improving the animal's welfare can positively affect product quality, pathology and disease resistance also has a direct bearing on food quality and safety», Welfare Quality®, *Project Overview*, cit.

⁵ Cfr. EFSA, *La Scienza a tutela dei consumatori. Dai campi alla tavola*, http://www.efsa.europa.eu/it/search/doc/efsacorporatebrochure_it.pdf.

⁶ Cfr. Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione Europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_it.pdf.

multilivello che la strategia intende portare avanti per il miglioramento del benessere animale. Queste iniziative includono un perfezionamento della preparazione di coloro che lavorano nelle strutture dove vengono detenuti gli animali, la creazione di un nuovo metodo di ispezione negli allevamenti che guardi all'animale in quanto tale piuttosto che all'ambiente in cui vive. Sfortunatamente, anche in questa Comunicazione, è evidente come dietro il desiderio di migliorare il benessere animale si nasconda la necessità di migliorare quello umano. Basta, tra l'altro, leggere l'art. 13⁷ per rendersi conto della contraddizione esistente in riferimento al riconoscimento della senienza degli animali:

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.⁸

Questo articolo asserisce che gli animali non umani sono esseri viventi e senzienti ma anche esplicitamente ammette di poterne non tenere conto in caso di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale. La ragione di questa contraddizione è soprattutto economica. Infatti, la Comunicazione sopra menzionata permette anche di ignorare la senienza degli animali non umani non solo per quanto previsto dall'art. 13, ma anche per supportare l'industria degli animali da reddito, la ricerca scientifica e l'industria farmaceutica. Lo sfruttamento sistematico e istituzionalizzato degli animali non umani è promosso e supportato dalle politiche europee e quindi compromette direttamente la statuizione che gli animali non umani sono esseri viventi e senzienti capaci di provare sentimenti ed emozioni come paura, fame, freddo, disagio, panico, ecc.

Come previsto nel Brambell Report⁹, le condizioni minime per assicurare il benessere per gli animali non umani che vivono in condizioni di detenzione sono rappresentate dalle cinque libertà:

1. Dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione (a un facile accesso ad acqua fresca e a una dieta che permetta all'animale di essere in salute e forte).

⁷ Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, *Versioni consolidate del Trattato dell'Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:019:it:PDF>.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. F.W.R. Brambell (ed.), *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals Kept under Intensive Livestock Systems*, London, Her Majesty's Stationery Office, 1965.

2. Di avere un ambiente fisico adeguato (con aree di riposo dedicate e ricoveri confortevoli).
3. Dal dolore, dalle ferite, dalle malattie (dal prevenirle ad accertarle per mezzo di una diagnosi rapida).
4. Di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali (provvedendo a uno spazio sufficiente, adeguate attrezzature e la compagnia di animali della stessa specie).
5. Dalla paura e dal disagio (assicurando condizioni e trattamenti atti a evitare sofferenza psicologica).¹⁰

Prendendo in considerazione solo queste cinque libertà, e non tenendo conto di altri fattori, quanti animali non umani potremmo dire che godono e beneficiano di queste quando sono detenuti per l'allevamento, il trasporto o la sperimentazione?

È difficile da credere che l'animale non umano cresciuto in allevamento o in uno stabulario sia libero dalla paura e dalla sofferenza psicologica oppure, ancor di più, che possa esprimere liberamente i comportamenti tipici della sua specie.

3.2. LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE

La valutazione del benessere è fatta tenendo conto di indicatori fisici, psicologici, comportamentali ed emotivi, relativi allo stato di salute e di produttività. Tuttavia, non vi è un'unica definizione di benessere¹¹. Secondo Broom, un individuo gode di un buono stato di benessere quando riesce ad adattarsi all'ambiente in cui si trova¹². Da questa definizione si deduce che il benessere individuale può essere misurato scientificamente e non può risentire di valutazioni etiche¹³. Il benessere può essere misurato secondo ben definiti indicatori che mostrano come gli animali non umani si adattano all'ambiente e come questa capacità di adattamento crei in loro un buono o cattivo stato di salute. L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha adottato la seguente definizione di benessere animale:

Benessere animale significa che un animale si sta adattando alle condizioni in cui vive. Un animale è in un buono stato di benessere se (come indicano le

¹⁰ Farm Animal Welfare Committee, *Five Freedoms*, <http://www.defra.gov.uk/fawc/about/five-freedoms>.

¹¹ Cfr. I.J.H. Duncan, 'Welfare Is to Do with What Animals Feel' (1993), in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, Vol. 6, Suppl. 2 (1993), pp. 8-14.

¹² Cfr. D.M. Broom, 'Indicators of Poor Welfare' (1986), in *British Veterinary Journal*, Vol. 142, n° 6 (1986), pp. 524-526.

¹³ Cfr. D.M. Broom, 'Animal Welfare: Concepts and Measurement' (1991), in *Journal of Animal Science*, Vol. 69, n° 10 (1991), pp. 4167-4175.

evidenze scientifiche) è in salute, a proprio agio, al riparo, ben nutrito, capace di esprimere comportamenti innati, e se non soffre di stati spiacevoli come la paura, il dolore e l'angoscia. Un buono stato di benessere per l'animale richiede che vengano prevenute le malattie e che vengano effettuati adeguati trattamenti veterinari, un riparo appropriato, la gestione, la nutrizione, un trattamento ed una macellazione ed un'uccisione 'compassionevoli'. Benessere animale si riferisce allo stato dell'animale; il trattamento che un animale riceve include altri termini come prendersi cura, allevare e trattamento umano.¹⁴

La valutazione scientifica del benessere ha, inoltre, mostrato che un animale in salute fornirà un prodotto sano. Ma può un essere vivente essere considerato un prodotto?

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione Europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, rende noto che:

L'allevamento riguarda circa due miliardi di volatili e trecento milioni di mammiferi. Ogni anno sono utilizzati per la sperimentazione circa dodici milioni di animali [...]. Nell'UE il valore annuo delle attività di allevamento è pari a 149 miliardi di euro, mentre quello delle attività legate all'utilizzo di animali da laboratorio è stimato a 930 milioni di euro. Negli ultimi anni l'Unione Europea ha dedicato al benessere degli animali, in media, quasi 70 milioni di euro all'anno, di cui il 71% è destinato agli agricoltori sotto forma di pagamenti per il benessere degli animali.¹⁵

Ciò è necessario poiché l'uso degli animali è economicamente importante ai fini della competitività del mercato europeo.

Già nell'ormai lontano 2002 la Commissione aveva sottolineato come una mancanza di armonizzazione con i Paesi terzi nella regolamentazione sulla protezione degli animali da reddito avrebbe portato a distorsioni nella concorrenza che avrebbero creato svantaggi economici a danno dell'Europa a causa degli elevati standard di benessere che questa aveva adottato¹⁶. Questa preoccupazione sugli svantaggi competitivi ha continuato a pervadere le normative sul benessere animale e anche a contrastarne uno sviluppo incentrato sulla senienza dell'essere vivente, piuttosto che sulla

¹⁴ World Organisation for Animal Health, *Terrestrial Animal Health Code. Volume I* (1968), Paris, France, Office International Epizooties, 2012, Chapter 7.1, Article 7.1.1.

¹⁵ Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione Europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, cit.

¹⁶ Cfr. European Commission, *Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Animal Welfare Legislation on Farmed Animals in Third Countries and the Implications for the EU*, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/references/2002_0626_en.pdf.

salubrità del prodotto. Anche in questi anni non sono stati compiuti significativi passi avanti in questa direzione e quelli che sono stati fatti relativamente a un miglioramento delle condizioni di benessere sono sempre legati all'equazione animale sano (che quindi gode di una buona condizione di benessere) = prodotto sano.

I consumatori sono attenti al benessere animale soprattutto in seguito all'epidemia della così detta 'mucca pazza' (BSE). I consumatori danno grande importanza al rapporto esistente tra qualità della vita di un animale e salubrità del prodotto che da questo deriva. Quindi, lungi dall'essere preoccupati del benessere dell'animale non umano in quanto essere senziente, i consumatori guardano al benessere come mezzo per assicurarsi un prodotto sano e di buona qualità¹⁷.

Quest'approccio al benessere animale può essere, tra l'altro, ben individuato nella legislazione orizzontale che concerne gli animali da allevamento, cioè nelle regole generali di protezione degli animali da reddito. Tali norme si applicano agli animali allevati a fini produttivi e ossia per la produzione di prodotti alimentari, lana, pelle o pelliccia o per altri fini agricoli. Sono inclusi in questa normativa anche i pesci, i rettili e gli anfibi.

La Direttiva 98/58/EC del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, in senso orizzontale, prevede che:

Considerando che le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza hanno effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato degli animali; considerando che è pertanto necessario stabilire norme minime comuni riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti, per garantire lo sviluppo razionale della produzione e facilitare l'organizzazione del mercato degli animali; che a tal fine occorre tener conto delle disposizioni in materia di benessere degli animali già enunciate nelle norme comunitarie.¹⁸

Questa Direttiva non definisce cosa s'intende per 'benessere' ma indica che devono essere rispettati certi standard per gli animali. L'art. 3 prevede che gli Stati membri devono assicurare che chi è responsabile degli animali nelle varie fasi di «produzione» (allevamento, trasporto, macellazione) non debba causare loro dolore, sofferenza o ferite «non necessarie». Ma nessuna normativa successiva ha mai indicato cosa s'intenda per 'non necessario', lasciando dunque alla sensibilità individuale dell'operatore di stabilire i confini della 'non necessità'.

¹⁷ Cfr. Welfare Quality®, *Project Overview*, cit.

¹⁸ Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, in *Gazzetta Ufficiale*, n° L 221 (08/08/1998), pp. 23-27.

3.3. CONCLUSIONI. WELFARE E SENZIENZA

Diversamente da Broom, per Duncan e Petherick:

Animal welfare is dependent solely on the mental, psychological, and cognitive needs of the animals concerned. In general, if these mental needs are met, they will cover the physical needs [...]. We would argue that as long as the animal's mental state is protected (i.e., as long as the animal 'feels' all right) then its welfare will be all right. Now, of course, usually when an animal is ill, it will also feel ill, so that taking care of its mental state (i.e., how it feels) will automatically take care of its physical health.¹⁹

Questa definizione di benessere tiene conto dei sentimenti e dei bisogni, non solo fisici ma, soprattutto, mentali. Tuttavia l'art. 13 del TFUE continua a contraddirli lì dove statuisce che gli animali sono esseri senzienti e si deve tener conto delle loro «esigenze di benessere». Nessun accenno a bisogni o sentimenti. Lo stesso termine 'esigenza', del resto, ben si adatta alla legislazione europea che non tiene in nessuna considerazione i bisogni, i sentimenti o le emozioni degli animali non umani quanto piuttosto solo lo spazio fisico e l'ambiente in cui gli stessi si trovano.

Sotteso all'art. 13 e a tutta la normativa sul benessere vi è un rimando alle valutazioni etologiche e nella Direttiva 98/58/EC nell'allegato è previsto che nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Se dovessimo dar credito a quanto previsto in quest'allegato nessun animale non umano potrebbe, dunque, essere confinato in un allevamento tuttavia la Direttiva 2008/120/EC, 'Norme minime per la protezione dei suini', del 18 dicembre 2008 (attuata in Italia con D.Lgs. 7 luglio 2011) al considerando 12 molto più realisticamente prevede che si dovrebbe garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale. Tuttavia al precedente considerando l'11 prevede che:

Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, so-

¹⁹ I.J.H. Duncan, J.C. Petherick, 'The Implications of Cognitive Processes for Animal Welfare' (1991), in *Journal of Animal Science*, Vol. 69, n° 12 (1991), pp. 5017-5022, qui pp. 5017-5018.

prattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.²⁰

Pratiche migliori tutt'ora non introdotte. Per lo stesso motivo la direttiva sui suini, prima menzionata, prevede all'allegato I, cap. II che:

Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

- a. di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
- b. del mozzamento di una parte della coda;
- c. della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
- d. dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.²¹

Misure 'necessarie' per evitare perdite economiche conseguenti alla frequente aggressività riscontrabile negli allevamenti intensivi di suini a causa dell'elevata densità di individui nello stesso luogo.

Nella legislazione europea il 'benessere animale' è diventato un termine ombrello per designare la connessione esistente tra il miglioramento delle condizioni di vita degli animali non umani e quelle degli animali umani. Dopo aver esaminato le norme e i documenti, è chiaro che, mentre gli animali non umani sono considerati esseri senzienti, essi sono trattati da non senzienti e considerati come oggetti di consumo e di scambio, prodotti e mezzi di produzione. Gli animali non umani non sono altro che carne, uova, latte, farmaci, o nuove terapie: mezzi per assicurare all'Europa la sua crescita economica e competitiva nel mercato globale. Ogni anno miliardi

²⁰ Direttiva 2008/120/EC, 'Norme minime per la protezione dei suini', del 18 dicembre 2008 (attuata in Italia con D.Lgs. 7 luglio 2011).

²¹ *Ibidem*.

di animali non umani (considerando anche i pesci) sono allevati, stabulati e macellati per soddisfare il mercato economico europeo. In ragione di quest'evidenza si può concludere che le considerazioni sul benessere degli animali non umani su cui si basano le normative che li riguardano costituiscono soltanto un mero esercizio narrativo che nasconde, neanche tanto bene, il reale obiettivo delle stesse: salvaguardare il benessere di altri animali. Quelli umani.

BIBLIOGRAFIA

- F.W.R. Brambell, (ed.), *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals Kept under Intensive Livestock Systems*, London, Her Majesty's Stationery Office, 1965.
- D.M. Broom, 'Indicators of Poor Welfare' (1986), in *British Veterinary Journal*, Vol. 142, n° 6 (1986), pp. 524-526.
- D.M. Broom, 'Animal Welfare: Concepts and Measurement' (1991), in *Journal of Animal Science*, Vol. 69, n° 10 (1991), pp. 4167-4175.
- Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione Europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_it.pdf.
- Consiglio dell'Unione Europea, *Versioni consolidate del Trattato dell'Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:019:it:PDF>.
- I.J.H. Duncan, 'Welfare Is to Do with What Animals Feel' (1993), in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, Vol. 6, Suppl. 2 (1993), pp. 8-14.
- I.J.H. Duncan, J.C. Petherick, 'The Implications of Cognitive Processes for Animal Welfare' (1991), in *Journal of Animal Science*, Vol. 69, n° 12 (1991), pp. 5017-5022.
- EFSA, *La Scienza a tutela dei consumatori. Dai campi alla tavola*, http://www.efsa.europa.eu/it/search/doc/efsacorporatebrochure_it.pdf.
- European Commission, *Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Animal Welfare Legislation on Farmed Animals in Third Countries and the Implications for the EU*, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/references/2002_0626_en.pdf.
- Farm Animal Welfare Committee, *Five Freedoms*, <http://www.defra.gov.uk/fawc/about/five-freedoms>.
- D. Fraser *et al.*, *Capacity Building to Implement Good Animal Welfare Practices Report of the Fao Expert Meeting - Fao Headquarters (Rome) 30 September - 3 October 2008*, Rome, Italy, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009.

- P. Sobbrío, 'The Relationship between Humans and Other Animals in European Animal Welfare Legislation' (2013), in *Relations. Beyond Anthropocentrism. Inside the Emotional Lives of Non-human Animals: Part I*, Vol. 1, n° 1 (2013), pp. 33-46.
- Welfare Quality®, *Project Overview*, <http://www.welfarequality.net/everyone/26536/5/0/22>.
- World Organisation for Animal Health, *Terrestrial Animal Health Code. Volume I* (1968), Paris, France, Office International Epizooties, 2012.